

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Costituzione in giudizio avverso opposizione a decreto ex art. 28 L.300/70 promosso dall'organizzazione sindacale U.G.L.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 4 (quattro) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

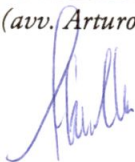
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che in data 28 maggio 1998 veniva notificato in Azienda, ad istanza dell'organizzazione sindacale U.G.L., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Cataldis, atto di opposizione avverso il decreto ex art. 28, L. 300/70, emesso in data 16/04/1998 dalla dott.ssa Stefania Borrelli, decreto con il quale il Giudice adito rigettava il ricorso condannando l'organizzazione sindacale al pagamento delle spese di lite;
- attesa la opportunità di doversi costituire in giudizio;
- ritenuto poter affidare l'incarico al Capo Area Legale avv. Olimpia Cimaglia;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso l'atto di opposizione a decreto ex art. 28, L. 300/70, proposto dall'U.G.L., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Cataldis, affidando il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa di £ 100.000 a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



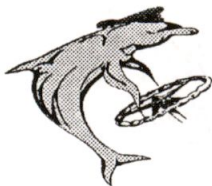
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 4 GIU. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. M. E.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 10/giugno/1998

Prot. n° : Dir/ 1436/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. G. 10.6.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 4 giugno 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 -
168 - 169.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

12820/98

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Opposizione a decreto ex art.28 L.300/70

La U.G.L. - Unione Generale del Lavoro - Federazione Territoriale AUTOFERROTRANVIARI di Taranto - in persona del Segretario Territoriale Dr. Piero CATALDI, elett.te dom.ta in Taranto in Via Emilia n.30/b, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio, espone e domanda alla S.V. quanto segue: -

A) Con ricorso al Pretore di Taranto ex art.28 L.300/70, depositato il 4.3.1998, la OS esponeva quanto segue:-

1) La rilevazione della presenza giornaliera del personale avveniva nell'azienda A.M.A.T. (presso gli uffici ed il "deposito" di Via C.Battisti) con la "timbratura della cartella all'orologio marcatempo" con esclusione del personale viaggiante, in particolare dei conducenti di linea (Autisti).

2) Per la particolare prestazione di questi e per la coincidenza tra l'inizio del loro turno di lavoro e l'orario di inizio della corsa, la rilevazione della loro presenza è invece fatta dal "capo movimento" che ne assegna l'autobus e ne indica la linea di percorrenza, con partenza sia dal "deposito" come dai vari "capilinea".

3) In data 31.07.1995 veniva disposto per tutti i dipendenti (All.1) la rilevazione della presenza con "badges" su appositi lettori installati nel gabbiotto vigilanti presso l'ingresso

Importo alto £. 7385
Taranto 28 MAG 1998

Deposita in cancelleria
IL 12 MAG 1998
CANCELLIERE

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5602
28 MAG 1998	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
ed A	
Th	

del "deposito".

4) Con nota del 26/8 succ. la O.S. ricorrente evidenziava la impossibilità per gli autisti di utilizzare tale sistema per le ragioni sub.2 e pertanto l'A.M.A.T., con lettera del 30.08. succ. (All.2), precisava che solo i dipendenti che già utilizzavano la cartella avevano tale obbligo mentre una eventuale estensione al restante personale, in particolare a quello di guida, sarebbe stato preceduto da uno specifico accordo sindacale.

5) Contrariamente a tale impegno, con ordine di servizio n. 18/97 dell'11.12.1997 (All.3) l'A.M.A.T. ha esteso tale sistema anche al personale viaggiante che inizia e termina il turno presso il deposito.

6) A seguito di contestazione della O.S. ricorrente (All.4) che lamentava la mancanza del preventivo accordo sindacale, l'azienda specificava che non si trattava di una "riorganizzazione del servizio" e pertanto ribadiva la propria decisione (All.5) con minaccia di sanzione per gli inadempienti (All.6).

7) Replicava la ricorrente con ulteriore nota del 10.01.1998 (All.7) e così nella successiva riunione sindacale del 03.02.1998. evidenziando come antisindacale il comportamento dell'azienda e pertanto la invitava a sospendere l'efficacia del provvedimento.

8) A seguito di tali contestazioni il Direttore generale, con nota del 03.02.1998 (All.8). redarguiva i Dirigenti Ammini-

strativi per la mancata informativa preventiva, ammettendo in tal guisa la responsabilità aziendale ma senza però assumere ulteriori iniziative.

9) La mancata trattativa sindacale o, quanto meno la omessa informativa preventiva sulla introduzione di tale sistema di rilevazione della presenza anche per i conducenti di linea, costituisce senza dubbio comportamento antisindacale per aver l'A.M.A.T. impedito e limitato il diritto della O.S. ricorrente all'attività sindacale regolata dal CCNL (contrattazione aziendale e controllo della legalità e della trasparenza dei provvedimenti relativi al personale).

Infatti, la azienda ha violato sia l'impegno assunto con la nota del 30.08.1995 quanto il disposto dell'art.3 dell'Accordo Nazionale del 12.07.1985. La detta innovazione costituisce una forma di "riorganizzazione del servizio", consistente nella modifica della modalità di rilevazione delle presenze in azienda con decorrenza della prestazione lavorativa non più dalla partenza della corsa ma dall'ingresso nel "deposito": con l'evidente necessità di una diversa articolazione dei turni non più coincidenti con le corse degli autobus, da armonizzare poi con le partenze dai capilinea che costituiscono la maggioranza e presso i quali non è possibile la installazione dei detti apparecchi.

Tanto premesso, la Organizzazione Sindacale ricorrente, come sopra rapp.ta e difesa.

c h i e d e

All'Ill.mo Sig.Pretore adito di voler. respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

1) Dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dall'A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) - in persona del suo legale rapp.te p.t. - nei confronti della O.S. ricorrente per le ragioni di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'ordine di servizio N.19/97.

2) Condannare altresì l'Azienda resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, con distrazione in favore dell'Avv.Giovanni DE CATALDIS antistatario.

Si producono: a) tutti i documenti e le comunicazioni sopra elencate; b) Comunicazione di nomine del Dr.P.Cataldi quale segretario Provinciale U.G.L. - Autoferrotranvieri; c) Copia CCNL e dell'accordo 12.07.1985.

Si indicano quali informatori i Sigg.Lo Parco Domenico ed Atollino Francesco, dom.ti presso l'U.G.L. Taranto.

Con ogni più ampia riserva all'esito del comportamento difensivo che l'A.M.A.T. assumerà nel giudizio.

Taranto. lì 23.02.1998

F.to Avv. Giovanni DE CATALDIS

B) All'udienza del 02.04.1998 si costituiva in giudizio l'A-MAT, contestando tutte le avverse affermazioni; successivamen-

te all'udienza del 09.04.1998, il Pretore, ascoltati il ricorrente ed il Dir.Gen.le dell'Azienda nonché un informatore, si riservava la decisione.

C) Il 16.04.1998 il Magistrato depositava decreto con il quale rigettava la domanda e condanna la O.S. ricorrente al pagamento delle spese di lite.

D) Il detto provvedimento è ingiusto ed immotivato per i seguenti

M O T I V I

1) Il Pretore ha rigettato il ricorso perchè tratto in inganno dalla non veritiera rappresentazione dei fatti come prospettati dall'Azienda. come pure l'indagine sommaria non ha raggiunto ogni aspetto della vicenda.

Innanzitutto è utile sottolineare la buona fede della O.S. nel proporre il ricorso, poichè la rilevazione delle presenze con badge era ed è indubbiamente un atto inequivoco ed idoneo diretto alla modifica di una modalità sino ad allora osservata.

L'imbarazzato silenzio dell'azienda alle sollecitazioni di incontro proposte dalla O.S. ricorrente ha così alimentato tale convinzione, generando "non poca confusione", come giustamente lo stesso Pretore ha rilevato.

La affermazione della resistente che "nulla è cambiato" è pertanto da considerare come solo strumentale per evitare la sanzione pretorile, ma che lascia tutto in "sospeso" anzi con

il tempo comporterà la paventata surrettizia modifica dell'orario di lavoro.

2) Per questi motivi si rendeva necesssaria l'intesa sindacale, nel reciproco rispetto dei ruoli, come voluto dall'Accordo del 12.07.1985; intesa che la stessa azienda con la nota del 30.08.1995 aveva pronunciato di voler trovare revocando nel contempo lo stesso provvedimento oggi riproposto.

Questo impegno ha senza dubbio valore vincolante tra le parti, sia per le modalità e per le circostanze con le quali sorse, quanto per l'aspettativa creata in capo alla stessa O.S.

3) L'incidenza poi della "rilevazione", con l'anticipo della presenza in azienda o con la compressione delle attività preparatorie dell'automezzo, non è così limitata - come è apparso al Pretore nella sommaria indagine.

Il conducente di linea è tenuto (art.41,42, All.A RDL 148/31) al compimento di una serie di prestazioni preparatorie per il corretto inizio della corsa, la cui omissione lo espone a pesanti sanzioni (es.omessa assicurazione RCA); pertanto, la proclamata "tolleranza" dell'azienda per i ritardi viene gestita in modo così discrezionale allo scopo di tenere assoggettati i dipendenti. La prova di ciò si coglie nel rifiuto aziendale a regolare la detta materia.

4) Persistendo quindi fondati timori per l'ambiguo comportamento aziendale si rende necessario approfondire nel merito la vicenda con l'auspicio di un provvedimento giudiziale che o-

blighi la resistente ad una specifica intesa sull'argomento.

5) Ha errato altresì il Pretore nel porre le spese di lite a carico della O.S. ricorrente. mentre sussistevano giusti motivi per la loro integrale compensazione (confusione creata dall'AMAT e la specificità della materia).

**/*/*/*/*/ o */*/*/*/*/*

Per tutte le ragioni sopra esposte si confida nella revoca dell'impugnato provvedimento con l'accoglimento delle conclusioni sopra esposte.

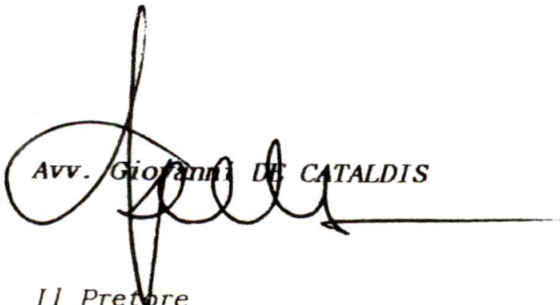
RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) si deposita il fascicolo della fase sommaria, e copia del provvedimento impugnato; b) si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale dell'azienda sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa che precede; all'esito si chiede di provare con testi le medesime circostanze; si indicano quali testimoni i Sigg. Lo Parco Domenico, Attol-lino Francesco, dom.ti C/O AMAT; nonché si formula istanza ex art.

425 CPC, perché il V.Segr.Naz.dalla O.S. sig.Vito SANTAMARIA renda informazioni -anche scritte- sull'argomento.

Con ogni più ampia riserva all'esito del comportamento difensivo che l'azienda assumerà nel giudizio.

Salvezze illimitate.

Taranto, lì 12.05.1998

Avv.  DE CATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede

f i s s a

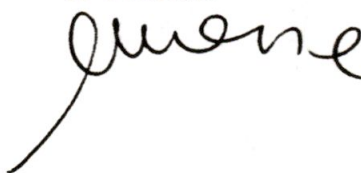
l'udienza del 25/6/98 ore 9.30 per la discussione della
causa : ordinando la comparizione personale delle parti din-
nanzi al Dott. ~~A. MASOPI~~ dispone altresì che copia del
presente decreto e del suesteso ricorso venga notificato alla
controparte entro gg.10 dalla data odierna.

Taranto, li 19/5/98

Il Cancelliere



Il Pretore



URGENTE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

28 maggio 1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO